

Religione e Diritto Romano

La cogenza del rito

a cura di Salvo Randazzo



Libellula

Titolo | Religione e Diritto Romano
Sottotitolo | La cogenza del rito
Autore | Autori Vari
a cura di Salvo Randazzo

ISBN | 978-88-67352-33-3

© Tutti i diritti riservati al Curatore.

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza il preventivo assenso del Curatore.

Libellula Edizioni
Via Roma, 73 - 73039 Tricase (LE) - Italy
www.libellulaedizioni.com
info@libellulaedizioni.com

Ancora sui *suspendiosi* nelle *leges libitinariae*: aspetti religiosi e giuridici

Sergio Castagnetti

Abstract. – In the *leges libitinariae* from Puteoli and Cumae there are no many clear references to religious and ritual aspects. The *lex libitina* from Puteoli (II, 22), of the Augustan era, imposes the immediate removal of hanged people, and D. 3.2.11.3 (Ulp. 6 ad ed.), quoting Neratius, forbids to mourn suicides by hanging: a deed like this could also express feelings of guilt. These provisions were probably influenced by an ancient rule of the *libri pontificales* mentioned in Serv. ad Aen. 12.603. A connection between this custom and the aforesaid passage of *Digesta* could be seen in D. 3.2.11.1 which reminds that, in some cases, there was no mourning, more *maiorum*, for a dead husband. Suicide (especially of slaves) was remarkable for different consequences in some texts of *Digesta* and not in particular for the reason of this action (that was often hidden), but for the way chosen (D. 9.2.29.7). The instructions of the *Lex Puteolana* (II, 22) seem to regulate the findings of hanged persons, leaving out of consideration the frequency of such cases in that area (it's actually impossible to work out trustworthy statistics about this problem); the quick procedure foreseen for those accidents could show a care of the taboo aspect connected to them (whose regulation could also be seen, in a rationalistic way, as due to *physiopathology*). The rule of the pontifices seems also to suggest a late republican inscription from Sarsina (CIL. I² 2123 = CIL. XI 6528).

Keywords: *Suspendiosi* – *Mos maiorum* – *Libri pontificales* – L. Neratius Priscus – Suicide.

Nelle leggi-appalto di Puteoli e Cuma non emergono espressioni che immediatamente richiamino dettagli della vita cittadina attinenti alla sfera del culto (a differenza ad es. della *Lex Ursonensis*, oggetto, pochi

anni fa, di uno studio di Rüpke su questo aspetto)¹; tuttavia vi sono dei punti che hanno probabilmente a che fare con l'ambito *lato sensu* religioso. A parte la fugace menzione, nella Lex Puteolana, del *lucus Libitinae*, in essa è descritta la pena della crocifissione, ma non è messa in relazione al compimento di riti magici, come avviene nella Lex Cornelia de sicariis et veneficis nella testimonianza delle Pauli Sententiae².

In generale non si trova, nelle leggi *libitinariae* flegree, una presenza esplicita, diretta e particolareggiata di elementi religiosi connessi ai riti o addirittura alla magia. Rispetto a quanto già detto altrove³, tuttavia, è su alcuni aspetti del problema dei *suspendiosi* (degli impiccati, menzionati nella Lex Puteolana) che ritengo si possano presentare ulteriori riflessioni.

Nella legge d'appalto puteolana, dopo aver precisato come andava fatta la richiesta d'intervento (col. II., linn. 15-18), si stabilisce che si sarebbe proceduto alla prestazione in base all'ordine cronologico in cui le notifiche erano state presentate (col. II, lin. 19), a meno che non fosse stato

¹ Lex Ursonensis, in cui si parla di *sacra facere*, di *dies festos esse et quae sacra / fieri publice placeat* (cp. 64), di istituzionalizzazione di pontefici e auguri (cp. 66, 67, 68) le cui funzioni in colonia non erano chiarissime: J. RÜPKE, *Religion in the lex Ursonensis*, in *Religion and Law in Classical and Christian Rome* (eds. C. Ando - J. Rüpke) Stuttgart-Steiner 2006, 44; di feste religiose (cp. 70), di spettacoli in onore di Giove, Giunone, Minerva (cp. 71). Vd. anche la Lex Irnitana: *dies propter venerationem domus Augustae festos* (cp. 92).

² Paul. Sent. 5.23.15-18, su cui da ultimo J.B. RIVES, *Magic, Religion and Law: The Case of the Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, in *Religion and Law in Classical and Christian Rome* cit. 47 ss. Su questa legge vd. J.-L. FERRARY, *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, in *Athenaeum* 79, 1991, 417 ss.

³ S. CASTAGNETTI, *Le leges libitinariae flegree. Edizione e commento*, Napoli-Satura 2012. In questa sede mi sembra superfluo trattare di nuovo alcuni argomenti già affrontati in questo libro e che pure sono attinenti al tema (osservato soprattutto dal punto di vista delle leggi-appalto sull'esercizio di pompe funebri ed esecuzione di *supplicia*, cd. *libitinariae* di Puteoli e Cumae); su alcuni di tali punti infatti non mi sentirei di aggiungere niente di nuovo. Pertanto sui *funera acerba* rinvio a S. CASTAGNETTI, *Le leges* cit. 182 ss.; su cadaveri insepolti, ivi, 172 ss.; su incinerazione e cremazione, ivi, 165 ss.; sulle limitazioni a cui erano sottoposti i lavoratori che eseguivano i compiti a cui si è accennato, vd. ivi, 153 ss.; sull'affitto di alcune strutture architettoniche, come *chalcidicum* e *ara*, per rituali funebri, vd. ivi, 169 ss. Sulle motivazioni religiose del divieto di seppellimento per *suspendiosi* e parricidi cfr. anche S. CASTAGNETTI, *Le leges* cit. 196 con fonti e bibl. Sulle regole per le sepolture di *serui* e *seruae*, (Lex Puteolana, col. II, linn. 22 s.) vd. S. CASTAGNETTI, ivi, 154 s.; 191 ss. Su riferimenti a rituali nella Lex Cumana, S. CASTAGNETTI, ivi, 206 ss.; 222 ss.

richiesto il funerale di un decurione o di una persona molto giovane (*funus acerbum*); subito dopo, la *lex* tratta della regola (contenuta in un apposito paragrafo messo in evidenza da un accapo) che riguarda i *suspendiosi*⁴:

Suspendiosum cum denuntiat(um) erit ead(em) hora dissolvend(um) tollend(um) curato ... (col. II, lin. 22)⁵: quando sarà denunciato un morto impiccato (l'impresario) lo farà slegare e portare via in quell'ora stessa.

I suicidi sono ricordati in alcuni brani dei *Digesta*: si vd. per es. D. 3.2.11.3 (Ulp. 6 *ad ed.*): *Non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes vel perduellionis damnati nec suspendiosi nec qui manus sibi intulerunt non taedio vitae, sed mala conscientia ...* riguardante quindi il *tempus lugendi*, dove Ulpiano ricorda la consuetudine, riportata da Nerazio, in base alla quale non si sarebbe osservato il lutto nel caso di impiccati, al pari che per gli *hostes*, i *perduelles* o per quei suicidi che si toglievano la vita *mala conscientia*, cioè consapevoli di aver commesso un reato, ma tale prassi non si sarebbe seguita se si fossero dati la morte *taedio vitae*.⁶ La regola sui *suspendiosi* rifletteva

⁴ Questo termine, che deriva da *suspendium*, fa parte di un gruppo di aggettivi che hanno in molti casi una connotazione peggiorativa, cfr. A. ERNOUT, *Les adjectifs latins en -osus et en -ulentus*, Paris-Klincksieck 1949, 50; 80.

⁵ La legge quindi impone, quando sarà stata denunciata la presenza di un suicida, di staccarlo e portarlo via alla stessa ora della segnalazione. In AA. VV., *Libitina. Pompes funèbres et supplices en Campanie à l'époque d'Auguste* (dir. F. Hinard et J.C. Dumont), Paris-De Boccard 2003, 130, si sottolinea la posizione del termine, riguardante un caso che sembrerebbe tanto particolare, ad inizio del paragrafo «comme pour dramatiser la présence d'un pendu dans la collectivité». Sull'uso di *tollere* in casi come questo, cfr. ad es. Liv. 33.11.3 e Caes. *b. c.* 3.109.5. Sulla nuova lettura della lin. 22 di col. II vd. S. CASTAGNETTI, *Le leges* cit. 14 e 189 ss.

⁶ La citazione di Nerazio è riportata al § 105 di O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis* I, Graz-Akademische Druck 1960, e non è attribuita con certezza a nessuna opera del giurista. Su D. 3.2.11.3 vd. spec. V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli-Jovene 1979, 71 ss. con bibl.: il caso del *taedium vitae* mostrava un qualche avallo della «mania» stoica del suicidio; sui rapporti fra la distinzione neraziana e visioni aristocratiche del suicidio, vd. già G. CAMODECA, *La carriera del giurista L. Neratius Priscus*, in *AAN*. 87, 1976, 35 s. nt. 113, che richiama il caso del suicidio di Corellio Rufo (Plin. *ep.* 1.12), forse parente di Nerazio (cfr. G. CAMODECA, *ivi*, 31). Vd. anche sulla distinzione, di tipo neraziano (fra motivi del darsi la morte), nell'epistola di Adriano a Pomponio (sc. Pompeo) Falcone (D. 28.3.6.7, Ulp. 10 *ad Sab.*): F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d. C.: il senso del passato*, in *ANRW*. II.15 (hrsg. H. Temporini - W. Haase), Berlin-De Gruyter 1976, 147 s. (= *Giuristi adrianei*, Napoli-Jovene 1980, 29 = *Giuristi adrianei*, Roma-«L'Erma» di Bretschneider 2011, 23); sull'epistola di Adriano e le motivazioni del suicidio vd. da ult., anche con altre fonti (spec. D. 48.21.3.4 Marcian. *l. s. de delat.*, CI.

probabilmente un antico precetto; difatti una testimonianza esplicita sull'origine pontificale di una norma con un contenuto simile è *Serv. ad Aen.* 12.603: «... cautum fuerat in pontificalibus libris ut qui laqueo vitam finisset, in seipulis abiceretur» (nelle citazioni di Servio seguo la tradizionale distinzione di G. Thilo e H. Hagen: Servius *auctus* in corsivo e Vulgato in tondo. Cfr. anche *infra*, nt. 17 e 19 con testo e bibl.); un collegamento fra un precetto di tal genere e il brano della compilazione potrebbe anche dedursi dal riferimento al *mos maiorum* in un passo dei *Digesta* che precede di poco quello che si è commentato *supra*: D. 3.2.11.1 (Ulp. 6 *ad ed.*): *Etsi talis sit maritus, quem more maiorum lugeri non oportet, non posse eam nuptum intra legitimum tempus collocari: praetor enim ad id tempus se rettulit, quo vir elugeretur: qui solet elugeri, propter turbationem sanguinis*; anche se il marito defunto non meritava che la vedova portasse il lutto secondo il *mos maiorum* (questo era anche il caso del *suspendiosus*), ella non poteva ugualmente sposarsi nel periodo stabilito (10 mesi), per evitare la *turbatio sanguinis*.

I responsi dei sacerdoti, consultati anche da magistrati, potevano essere messi per iscritto negli stessi archivi dei collegi sacerdotali (pure come *decreta*) o emanati sotto forma di decisioni magistratuali o di *senatus consulta*, anche se la cultura religiosa era trasmessa in buona parte per via

9.50.1 pr., *Imp. Antoninus A. Aquilae* e 9.50.2, *Imp. Alexander A. Rustico*) e bibl. A. McCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli-Ed. Scientifiche italiane 2010, 84. Su questo tema e D. 28.3.6.7 (Ulp. 10 *ad Sab.*) cfr. anche Th. MAYER-MALY, 'Conscientia'. *Die Begegnung von Gewissen und Jurisprudenz*, in *Sodalitas VII*, Napoli-Jovene, 1984, 3620 s. (che pare meno centrato su problemi di colpevolizzazione e concettualizzazione filosofica del suicidio). Su D. 3.2.11.3 vd. anche J.-L. VOISIN, *Pendus, crucifiés, oscilla dans la Rome païenne*, in *Latomus* 38, 1979, 425 e B. FABBRINI, *La deposizione di Gesù nel sepolcro*, in *SDHL* 61, 1995, 163 secondo cui non si riferisce al divieto di sepoltura o a *mortuum lugere* ma al lutto vedovile (cfr. D. 3.2.11.1); e da ult. A. MANNI, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*, Napoli-Jovene 2013, 300 ss. A proposito ancora di D. 3.2.11.3, A.D. MANFREDINI, *Il Suicidio. Studi di diritto romano*, Torino-Giappichelli, 2008, 65 s. vede la possibilità di un collegamento *ad sensum* fra la disposizione su suicidi *mala conscientia* ed un'altra «legge» (vd. Suet. *Tib.* 61.6 Ailloud = 61.2 Ihm; cfr. Tac. *ann.* 6.19); sono casi che potrebbero ricordare la severità con cui furono trattati sotto Tiberio gli accusati che tentarono il suicidio: Suet. *Tib.* 61.12 Ailloud = 61.4 Ihm. Sull'argomento, rispetto a D. 3.2.11.3 vd. anche P. VEYNE, *Suicide, fisc, esclavage, capital en droit romain*, in *Latomus* 40, 1981, 223; S. CASTAGNETTI, *Le leges* cit. 193. Sul suicidio (e l'impiccagione) nel diritto romano vd. anche bibl. in A. MANNI, *Mors* cit. 334 nt. 123.

orale (e probabilmente le raccolte di documenti scritti non assunsero forma sistematica e non furono consultabili con facilità)⁷; premesso ciò in generale, dall'ultimo testo commentato non risulta ancora completamente chiara la traccia di un'origine sacerdotale del precetto (cfr. nt. 6 e 7)⁸.

Va poi considerato D. 48.21.3.2 (Marcian. *l. sing. de delat.*) contenente un *rescriptum* del divo Pio: *Idem rescripsit eum, qui modici furti reus fuisset, licet vitam suspendio finierit, non videri in eadem causa esse, ut bona heredibus adimenda essent, sicuti neque ipsi adimerentur, si compertum in eo furtum fuisset.* Dunque, benché il modo del suicidio fosse particolarmente riprovevole (si potrebbe dedurre dalla concessiva), ciò che contava era il reato di cui si era accusati, e quindi se per esso non si prevedeva la confisca di beni, a questa non si procedeva.

In quest'ultimo brano è come se si dicesse: per quanto abbia scelto un modo così osceno e disonorevole di togliersi la vita, non c'è confisca⁹, trattandosi di un furto modesto; anche da questo passo risulta con evidenza la riprovazione sociale che tale tipo di suicidio suscitava.

⁷ J. SCHEID, *Oral tradition and written tradition in the formation of the sacred law in Rome*, in *Religion and Law in Classical and Christian Rome* cit. spec. 19. Su altri punti di vista riguardo alla documentazione scritta dell'attività del collegio e la possibile distinzione fra *commentarii* che avrebbero raccolto i *decreta* e libri che forse contenevano le formule per i rituali, vd. F. SINI, *Libri e commentarii nella tradizione documentaria dei grandi collegi sacerdotali romani*, in *SDHI*. 67, 2001, 394 s., soprattutto su Cic. *de domo* 33; 401 s.; 408 (= con lievi modifiche, *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino-Giappichelli 2001, 116 s.; 130 s.; 145 s.); L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a. C.)*, Napoli-Editoriale Scientifica 2008, 154 ss. con bibl.; A.M. SEELENTAG, *Ius pontificium cum iure civili coniunctum*, Tübingen-Mohr Siebeck 2014, 50 ss.

⁸ Cfr. anche il brano così come ricostruito in O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis* II, Graz-Akademische Druck 1960, § 284.

⁹ Cfr. D. 48.21.3.1 *Ut autem divus Pius rescripsit, ita demum bona eius, qui in reatu mortem sibi conscivit, fisco vindicanda sunt, si eius criminis reus fuit, ut, si damnaretur, morte aut deportatione adficiendus esset* (dunque per reati gravi) in 48.21.3.3 c'è l'ipotesi di confisca per il suicida implicato in un reato che in caso di colpevolezza comportasse la perdita delle proprietà: *Ergo ita demum dicendum est bona eius, qui manus sibi intulit, fisco vindicari, si eo crimine nexius fuit, ut, si convinceretur, bonis careat.* Cfr. da ult., su questi brani e sul *modus moriendi*, A.J.L. VAN HOOFF, *From Autothanasia to Suicide. Self-killing in Classical Antiquity*, London and New York-Routledge 1990, 69: «So the particular method had the stigma of being supposed to express feelings of guilt» (in riferimento anche a D. 3.2.11.3 di cui *supra*); A. MANNI, *Mors* cit. 310 ss.

A parte il contesto molto diverso riguardante i suicidi per impiccagione nei brani della compilazione giustiniana rispetto a ciò che si legge nella *lex* di Puteoli, ho sostenuto che la situazione qui descritta era tanto particolare da richiedere comunque una regolamentazione, a prescindere dalla frequenza dei *suspendiosi* che ovviamente non si può determinare, ma che si direbbe non essere stata irrilevante: il fenomeno sembra quindi essere stato preso in considerazione soprattutto per i suoi aspetti religiosi e per il tabù connesso a tale tipo di suicidio.¹⁰ Che ci sia rarità di simili casi (che forse rafforzerebbe un movente religioso nella previsione normativa) o meno, per essi è prevista una procedura tassativa, rapida e con personale speciale e che sembra rispettare un'antica regola rituale (il divieto di *lugere* i *suspendiosi*), ripresa anche in Ulpiano e Nerazio (D. 3.2.11.3).

Non si può dire che le disposizioni in esame della Lex Puteolana possano confermare che l'impiccagione fosse, come sembra sia stata, un modo di suicidarsi tipico delle classi inferiori¹¹, sebbene dai *Digesta* risulti che proprio questa forma di suicidio era per gli schiavi la più frequente dopo il salto nel vuoto¹². In D. 9.2.29.7¹³ è riportato un passo di Ulpiano

¹⁰ S. CASTAGNETTI, *Le leges* cit. 189 s. Vd. anche J.-L. VOISIN, *Apicata, Antinoüs et quelques autres. Notes d'épigraphie sur la mort volontaire à Rome*, in *MEFRA*. 99, 1987, 261 e passim; A.J.L. VAN HOOFF, *From Autothanasia to Suicide* cit. 67.

¹¹ Da ult. A.J.L. VAN HOOFF, *From Autothanasia to Suicide* cit. 67 e nt. 58, il quale ritiene che quel tipo di suicidio era eccezionale solo per l'élite romana; *contra*, ma più generico, J.-L. VOISIN, *Apicata* cit. 261 s. con bibl.. L'osservazione generale sull'impiccagione come il tipico suicidio delle classi inferiori è già di Y. GRISÉ, *Le suicide dans la Rome antique, Paris-Montréal*, Les Belles Lettres, 1982, 108 con fonti.

¹² D. 15.1.9.7 (Ulp. 29 *ad ed.*) su cui vd. P. VEYNE, *Suicide, fisc* cit. 221; 21.1.17.4 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*) e 6 (*ibidem*); Vd. M. MORABITO, *Les réalités de l'Esclavage d'après le Digeste*, Paris-Les Belles Lettres 1981, 185 che ammette però che sono nominati nei *Digesta* anche l'avvelenamento e l'impiccagione; le tre possibilità insieme sono in D. 21.1.23.3 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*); mentre d'altra parte Y. GRISÉ, *De la fréquence du suicide* cit. 17-46 ricorda anche il gladio; vd. anche D. 47.2.36 pr., su suicidio e schiavi vd. anche P. VEYNE, *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, in *Latomus* 40, 1981, 217 ss. = tr. it. *Suicidio, fisco, schiavitù, capitale e diritto romano*, in *La società romana*, Bari-Laterza 1990, 71 ss.

¹³ Ulp. 18 *ad ed.*: *Magistratus municipales, si damnum iniuria dederint, posse Aquilia teneri. nam et cum pecudes aliquis pignori cepisset et fame eas necavisset, dum non patitur te eis cibaria adferre, in factum actio danda est. item si dum putat, se ex lege capere pignus, non ex lege cepit et res tritas corruptasque reddat, dicitur legem Aquilianam locum habere: quod dicendum est et si ex lege pignus cepit. si quid tamen magistratus adversus resistentem violentius fecerit, non tenebitur Aquilia: nam et cum pignori servum cepisset et ille se suspenderet, nulla datur actio.* Sul passo vd. A. WACKE, *Il*

in cui si esclude la responsabilità *ex lege Aquilia* per il magistrato municipale che sta eseguendo un pignoramento, se in quell'occasione lo schiavo oppignorato si impicchi, anche nel caso che il magistrato abbia avuto metodi non ortodossi; va notato qui come il giurista nomini questa specifica modalità di suicidio (e non altre)¹⁴.

Un altro passo di Ulpiano sui servi che tentano il suicidio va interpretato in modo diverso, meno centrato sulla distinzione fra le modalità scelte. In D. 21.1.23.3 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*) si parla di uno schiavo che prova a darsi la morte strangolandosi, bevendo un veleno o gettandosi dall'alto: chi è disposto a compiere questi atti verso se stesso, non esiterà a compiere azioni analoghe verso altre persone. Qui il punto che il giurista vuol cogliere è la pericolosità, la capacità di uccidere; siamo lontani da prospettive legate alla religio: *Excipitur et ille, qui mortis consciscendae causa quid fecerit. malus servus creditus est, qui aliquid facit, quo magis se rebus humanis extrahat, ut puta laqueum torsit sive medicamentum pro veneno bibit precipitemve se ex alto miserit aliudve quid fecerit, quo facto speravit mortem perventuram, tamquam non nihil in alium ausurus, qui hoc adversus se ausus est*¹⁵. Sono casi e circostanze che non hanno relazione con la norma della Lex Puteolana.

La disposizione da cui si è partiti (Lex Puteolana, col. II, lin. 22) affianca, ma certo non mette sullo stesso piano, il caso della denuncia di ritrovamento del cadavere di un suicida e quello di uno schiavo o di una schiava (ivi, col. II, lin. 23): l'impiccato deve essere slegato (*dissolvendum*) e portato via nel tempo più breve possibile dalla *denuntiatio* (cioè dalla richiesta d'intervento), entro l'ora (*eadem hora*); ciò significa, in mancanza

suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto, in *Studi in onore di C. Sanfilippo III*, Milano-Giuffrè, 1983, 710 s. Cfr., su altri aspetti del passo, B. WINIGER, *La responsabilité aquilienne romaine. Damnum iniuria datum*, Bâle-Helbing & Lichtenhahn 1997, 111; A. CORBINO, *Il danno qualificato e la lex Aquilia. Appunti dalle lezioni di diritto romano*, Catania-Ed. Torre 2003, 215 s.

¹⁴ A. WACKE, *ibidem*. In quest'ultimo caso mi sentirei di escludere che il giurista si colleghi a un modo di pensare influenzato dalla religione o a una consuetudine.

¹⁵ Vd. G. IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli*, Padova-CEDAM 1955, 14 s. si sofferma, per la motivazione della norma, principalmente su questo aspetto ma anche sulla ipotizzabilità di una tendenza dello schiavo alla «depressione psichica» o alla «mania suicida». Sul passo vd. N. BELLOCCHI, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, in *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»*. Atti XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-20 nov. 1995 (cur. M. Moggi, G. Cordiano), Pisa-ETS 1997, 384.

di ulteriori precisazioni, anche di notte, implicando in tal modo la presenza notturna di personale nella sede dell'impresa¹⁶. Lo schiavo o la schiava sarà portato via entro la giornata, o l'indomani se la richiesta d'intervento è stata fatta dopo l'ora decima.

Il fatto che il cadavere del *suspendiosus* debba essere tolto immediatamente sembra attestare una motivazione anche religiosa alla base di questa norma: la necessità di sottrarlo subito alla vista non ha alcuna attinenza con eventuali implicite ammissioni di colpevolezza che si desumerebbero dal modo stesso scelto per suicidarsi; nel passo in cui si riporta il pensiero di Nerazio, D. 3.2.11.3, con *mala conscientia* ci si riferisce ai suicidi in genere e anzi sono esclusi proprio i *suspendiosi*, già di per sé esecrabili e indegni di essere oggetto di lutto.

Pare che, da un punto di vista anatomopatologico, la morte per asfissia (provocata dall'impiccarsi) causi una putrefazione più veloce; forse questa poteva essere stata la *ratio* delle norme che imponevano una rimozione rapida e che potevano trovare conferma in divieti di carattere religioso: in altre parole la maggiore facilità a putrefarsi poteva essere per la mentalità dell'epoca al tempo stesso genesi in senso razionalistico e conferma di un tabù o più semplicemente di un precetto rituale.

Una testimonianza significativa, cui si accennava poc'anzi, che potrebbe essere d'aiuto a ricostruire come il suicidio per impiccagione fosse visto dalla mentalità romana (in ambito più strettamente culturale) è costituita da una glossa serviana all'Eneide a proposito del suicidio di Amata e del concetto di *informe letum*¹⁷. La regina sceglie di impiccarsi per tra-

¹⁶ Cfr. la diversa interpretazione in AA. VV., *Libitina. Pompes funèbres et supplices en Campanie à l'époque d'Auguste* (dir. F. Hinard et J.C. Dumont), Paris-De Boccard 2003, 130 secondo cui i lavoratori non rimanevano di notte dove si trovava il *lucus*, ma prolungavano la loro attività se ciò era richiesto.

¹⁷ Serv. *ad Aen.* 12.603 (ed. G. Thilo, H. Hagen, Leipzig-Teubner 1884): *alii dicunt [fabios pictor dicit: F], quod Amata inedia se interemerit. sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiceretur: unde bene ait 'informis leti', quasi mortis infamissimae. ergo cum nihil sit hac morte deformius, poetam etiam pro reginae dignitate dixisse accipiamus. Cassius autem Hemina ait, Tarquinius Superbum, cum cloacas populum facere coegisset, et ob hanc iniuriam multi se suspendio necarent, iussisse corpora eorum cruci affigi. tunc primum turpe habitum est mortem sibi consciscere. et Varro ait, suspendiosus, quibus iusta feri ius non sit, suspensis oscillis, veluti per imitationem mortis parentari. docet ergo Vergilius secundum Varronem et Cassium, quia se laqueo induerat, leto perisse informi. Cfr. insepultam sepulturam effecerant (Cic. *Philipp.* 1.5): avevano organizzato funerali finti.*

sformare la sua morte in maledizione contro coloro che ella intende colpire¹⁸; inoltre in questo stesso brano, come già detto, si ricorda che i libri pontificali vietarono una rituale sepoltura all'impiccato - «insepultus abiceretur» - (ovvero a «qui laqueo vitam finisset»¹⁹, come ribadiva anche Varrone di cui, in Serv. *ad Aen.* 12.603 si riporta il passo: *suspendiosus, quibus iusta fieri ius non sit*).

Inoltre, in un'iscrizione latina di epoca tardorepubblicana proveniente da Sarsina in Umbria,²⁰ si testimonia la donazione di *loca sepulturae* da parte di un notevole locale ai suoi concittadini, con esclusione esplicita

Cfr. anche, sull'argomento in generale, É. JOBBÉ-DUVAL, *Les morts malfaisants. "Larvae, lemures" d'après le droit et les croyances populaires des Romains*, Paris-Sirey 1924, 75 ss. Il brano non è commentato in L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano* cit. (su cui vd. anche N. RAMPAZZO, «Pontificalia», in *Index* 38, 2010, 178 ss.). E. THOMAS, *Essai sur Servius et son commentaire sur Virgile d'après les manuscrits de Paris et les publications les plus récentes*, Paris-Thorin 1880, 268, riteneva a proposito di questo testo (come per altri su argomenti religiosi e mitologici: in *Aen.* 3.12; 5.704; 6.36; 11.787) che Servio non avesse consultato direttamente i libri richiamati, ma avesse preso citazioni dalla fonte in genere indicata su tali temi, cioè Varrone, che è punto di riferimento anche in un altro caso in cui sono menzionati i libri pontificali (in *Georg.* 1.21; ma non, ad es., in 1.344). La tradizione della morte per fame della regina, risale probabilmente a Fabio Pittore: J.-L. VOISIN, *Pendus* cit. 424 nt. 16; A.D. MANFREDINI, *Suicidio* cit. 184. J. BAYET, *Le suicide mutuel dans la mentalité des Romains*, in *Ann. Sociol.* 1951, ora in ID., *Croyances et rites dans la Rome antique*, Paris-Payot 1971, 147 s. spec. nt. 2 sottolinea che la notazione di Varrone (vd. *supra* in questa nota) è più restrittiva (nel *genus* 'morte provocata laqueo' se si può dire) perché parla di *suspendium* (Cic. *Scaur.* 10; *Verr.* 2.3.129; Suet. *Aug.* 65) e precisa che la parola *suspendiosus* per il suffisso fa pensare a una morte colpevole (sulla scorta di A. ERNOUT, *Les adjectifs latins* cit. 80 s.). Su Servio e i libri sacerdotali vd. anche F. SINI, *Documenti sacerdotali di Roma antica. I. Libri e commentarii*, Sassari-Dessi 1983, 107 ss. e più recentemente, in generale, sull'autore, A. PELLIZZARI, *Servio: storia, cultura istituzioni nell'opera di grammatico tardoantico*, Firenze-Olschki 2003, con bibl.

¹⁸ J.-L. VOISIN, *Pendus* cit., 436. Sul *nodum informis leiti*, in connessione col tema degli *oscilla*, vd. J. CARCOPINO, *Virgile et les origines d'Ostie*, Paris-Presses Universitaires de France 1968², 334-339.

¹⁹ Si trattava di una norma di diritto sacro per F. SINI, *Documenti sacerdotali* cit. 109. Su questa regola pontificale, la sua effettiva applicazione e la possibilità, a tale proposito, di una «invenzione della tradizione», vd. P. DESIDERI, *Il trattamento del corpo dei suicidi*, in *La mort au quotidien* cit. 193 ss., *contra*: AA. VV., *Libitina. Pompes funèbres* cit. 130, secondo cui era semplicemente una norma obsoleta. Cfr. anche A.D. MANFREDINI, *Suicidio* cit. 185 ss. con forti dubbi sulla effettiva applicazione di tale regola dopo l'età varroniana. Cfr. anche Sen. rhet. *controv.* 8.4: *Homicida in se. Homicida insepultus abiciatur. Quidam se occidit; petitur, ut insepultus abiciatur*. Ma non parla dell'origine del precetto. Vd. anche, dal punto di vista antropologico, P. VEYNE, *Suicide, fisc* cit. 242.

²⁰ CIL. I² 2123 = CIL. XI 6528 = ILS. 7846 = ILLRP. 662.

di *quei sibi [la]queo manu(m) attulissent* (gli impiccati)²¹ - in piena consonanza con la norma pontificale - oltre che dei gladiatori e di quelli che avevano esercitato una professione infamante.

Infine è notissima presso gli autori antichi la differenza fra *arbores felices* ed *infelices*²², fra cui anche gli alberi a cui qualcuno si era impiccato: una conferma di una proibizione religiosa.

Non si può considerare prova contro questa mentalità, il caso descritto da Suet. *Aug.* 65 in cui Augusto dichiarò che avrebbe preferito essere il padre della liberta (complice della figlia Giulia) che si era impiccata: egli intendeva solo accentuare retoricamente la sua vergogna per la figlia, non certo considerare onorevole la morte per impiccagione di una liberta colpevole²³.

²¹ Così J.-L. VOISIN, *Apicata* cit. 262, che sottolinea la «parenté» fra l'iscrizione di Sarsina e quella di Puteoli, attribuibili secondo lui più o meno alla stessa epoca (ma in realtà la prima è certo precedente), che avrebbero «une même attitude à l'égard du pendu», anche se l'espressione usata non è la stessa. Vi si potrebbe forse anche intendere quelli che si erano uccisi mediante strangolamento; nella glossa del Servio 'vulgato' e di Servius *auctus*, *ad Aen.* 12.603 (Thilo, Hagen) i casi di «qui laqueo vitam finisset» e di coloro che *se suspendio necarent* sembrano essere accostati (ferme restando le difficoltà del testo) e dunque si direbbe che compiano la stessa operazione. Sull'epigrafe di Sarsina e il divieto riguardante i suicidi vd. AA. VV., *Libitina. Pompes funèbres* cit. 130. Altra iscrizione in tema è la *lex collegii* di Lanuvio (CIL. XIV 2112) che nega l'organizzazione del *funus* a chi *mortem sibi adsciverit* (col. II, lin. 6). Sull'iscrizione di Sarsina e quella di Lanuvio, vd. A.D. MANFREDINI, *Suicidio* cit. 188 ss; sulle conseguenze del suicidio per i membri del collegio secondo la citata *lex* di Lanuvio di vd. anche R. MENTXACA, *La cláusula «item placuit: quisquis ex quacumque causa mortem sibi adsciverit», eius ratio funeris non habebitur» de CIL 14, 2112 y sus hipotéticos fundamentos*, in *RIDA*. 50, 2003, 228 ss. con bibl., che mette in evidenza come una clausola del genere fosse pressoché unica negli statuti dei collegi funerari e le attribuisce una motivazione economica riguardante le associazioni (*contra*, ma sempre guardando agli aspetti economici: Y. GRISÉ, *Le suicide* cit. 155 s.). E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano-Rizzoli 1991, 142 s. (= *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano-RCS 2005, 117) distingue *laqueum*, come strangolamento, da impiccagione.

²² Plin. *n. h.* 13.20.(37).116 ss. e 16.26.(45).108; Macrobi. *Sat.* 3.20.3. Cfr. K. LATTE, s.v. *Infelix arbor*, in *PWRE*. IX.2, Stuttgart-Müller 1916, 1540-1541; R. BLOCH, *Les prodiges dans l'Antiquité classique*, Paris-Presses Universitaires de France 1963, 67-74, J. ANDRÉ, *Arbor felix, arbor infelix*, in *Hommages à J. Bayet*, Bruxelles-Latomus 1964, 35-46, J.-L. VOISIN, *Pendus* cit. 438-440.

²³ Suet. *Aug.* 65.5 Ailloud = 65.2 Ihm: *Certe cum sub idem tempus una ex consciis liberta Phoebe suspendio vitam finisset, «maluisse se» ait «Phoebes patrem fuisse».*



Libellula

Finito di stampare nel mese di Aprile 2015
per conto di Libellula Edizioni